

Pubblicato il 16/12/2024

N. 00978/2024REG.PROV.COLL.

N. 01013/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2022, proposto da
Comune di Mistretta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo,
via Fiume n. 6;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Miracola, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00863/2022, resa tra le parti, con la quale è
stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento prot. n.

12464 del 7 dicembre 2021 di rigetto della domanda presentata dalla ricorrente per la concessione di un parcheggio riservato.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Antimo Prospero e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente in primo grado ha impugnato il diniego opposto alla richiesta di assegnazione di uno spazio di sosta “*ad personam*” ai sensi dell’art. 381, comma 5, del regolamento di esecuzione del Codice della strada motivato sull’esistenza nel raggio di 100 metri dall’abitazione dell’istante di tre parcheggi per disabili.

La ricorrente ha censurato il predetto provvedimento di diniego per violazione di legge (art. 381 reg. esec. Codice della strada e art. 3 legge n. 104/1992), per difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e disparità di trattamento, sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere l’agevolazione richiesta e che la motivazione del diniego sarebbe stata resa in assenza di adeguata istruttoria sulle caratteristiche e criticità della zona in cui è ubicata l’abitazione dell’interessata.

2. Il T.a.r. ha accolto il ricorso per le seguenti ragioni:

- l’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce che per l’assegnazione dello spazio di sosta *ad personam*, occorre la triplice condizione costituita dalle “particolari condizioni di invalidità”, dall’alta densità di traffico e dall’assenza di

uno spazio di sosta privato; fermo restando che l'assegnazione di un posteggio riservato a soggetto disabile costituisce per il Comune una facoltà, e non un obbligo, e che sulla base delle generiche deduzioni della ricorrente non appare configurabile alcuna disparità di trattamento con casi analoghi nemmeno documentati;

- sotto il profilo motivazionale il provvedimento impugnato risulta innanzitutto carente di adeguata esternazione delle ragioni ostative all'assegnazione dello spazio circa la sussistenza (o meglio l'insussistenza) delle condizioni citate dalla norma e in particolare quella dell'ubicazione dell'abitazione della ricorrente all'interno di una zona ad alta densità di traffico; inoltre, il Tribunale ha rilevato che la discrezionalità accordata al Comune dall'art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della strada - che trova il proprio fondamento nel necessario contemperamento delle esigenze di tutela del disabile con quella di fruibilità collettiva degli spazi in sicurezza per qualsivoglia tipologia di utente della strada (atteso che non si tratta di beneficio concedibile a tutti i disabili ma da riservare a casi particolari) - deve essere esercitata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati di cui la motivazione del provvedimento deve dare conto e che, invece, nel caso in esame non risultano essere stati preventivamente adottati.

Pertanto, il T.a.r. ha annullato il provvedimento impugnato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

3. Il Comune di Mistretta, con l'appello in epigrafe, ha chiesto la riforma della citata sentenza per i seguenti motivi:

I.) *sul difetto di istruttoria del provvedimento n. 12464 del 7 dicembre 2021 – errata applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1190 e sull'errata applicazione dell'art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/20*; l'Ente appellante sostiene di aver correttamente articolato e motivato l'atto di diniego; ribadisce che, allo stato attuale, il Comune di

Mistretta ha riservato, nel raggio di 100 metri, n. 3 parcheggi riservati ai disabili (il più vicino rispetto all'abitazione di parte appellata dista 68 metri); afferma che "In ogni caso, la richiesta dell'appellata non poteva (e non può) essere concessa alla luce di una ridotta presenza di stalli riservati a veicoli e ciclomotori. Difatti, l'unico spazio idoneo ove, eventualmente, riservare un parcheggio *ad personam* è, ad oggi, occupato da n. 2 stalli riservati a veicoli e n. 2 riservati a ciclomotori, e ciò non è possibile posto che, in quella zona, vi sono innumerevoli attività commerciali presenti (Bar, Negozio d'abbigliamento, agenzia assicurativa)".

4. L'originaria ricorrente ha proposto controricorso in data 19 dicembre 2022, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e rilevando l'illegittima integrazione postuma della motivazione sostanziale da parte dell'amministrazione.

5. L'appello non è meritevole di accoglimento.

5.1 Come sopra evidenziato, il primo Giudice ha accolto il ricorso della signora - OMISSIS- sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, "*fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione*", segnalando implicitamente con tale formula l'opportunità dell'adozione di un nuovo provvedimento adeguatamente motivato da adottarsi all'esito di una approfondita istruttoria.

Il Comune ha ritenuto di non raccogliere la predetta indicazione e ha impugnato la sentenza del T.a.r., sostenendo di aver correttamente articolato il proprio diniego sia in punto di diritto sia in fatto.

5.2 Come è noto, l'art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce che "*Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del 'contrassegno di parcheggio per disabili' del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di*

traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

La norma appena citata, anche se non specifica quali siano le *particolari condizioni di invalidità* che possano determinare la concessione di un posto auto riservato alla persona, è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone afflitte da importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento mediante l'approntamento di adeguate misure previste dalla normativa, che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l'oggettiva impossibilità di fornire tali presidi.

La discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza – da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell'eventuale provvedimento di diniego - che impediscano l'assegnazione dello stallo di sosta riservato.

La predetta limitata discrezionalità attribuita al Comune deve, dunque, trovare un adeguato bilanciamento con l'esigenza, tutelata dalla norma, di assicurare una certa libertà di movimento al soggetto richiedente, tenuto conto del suo grado di disabilità, e quindi di garantire alla persona condizioni di vita meno limitanti e più dignitose.

5.3 Nel caso in esame il Sindaco del Comune di Mistretta, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha comunicato il non accoglimento dell'istanza di concessione di un'area di sosta riservata sulla base delle seguenti motivazioni:

“- si evidenzia che il riconoscimento dell'area di sosta riservata ‘ad personam’, non rappresenta per il Sindaco un obbligo ma una facoltà purché ciò non contrasti con la normativa in vigore;

- nel raggio di 100 metri dall'abitazione della S.S. sono presenti nr. 3 parcheggi per disabili, nello specifico nr. 1 in -OMISSIS-”;
- “si ritiene che vi siano già nella zona della sua abitazione un numero sufficiente di aree di sosta riservate agli invalidi”.

5.4 Non è controverso tra le parti che la ricorrente in primo grado, -OMISSIS- e titolare del contrassegno di parcheggio per disabili (circostanze non contraddette dall'appellante), risulti in possesso delle *particolari condizioni di invalidità* previste dalla norma citata per l'assegnazione del parcheggio riservato; né che possano parimenti sussistere, nella specie, le altre due condizioni previste dalla stessa disposizione, ossia la mancanza di *disponibilità di uno spazio di sosta privato* e una situazione di *alta densità di traffico*.

5.5 Premesso quanto sopra, è corretta la decisione del Giudice di primo grado che ha accolto il ricorso della signora -OMISSIS- in relazione alla carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di assegnazione del parcheggio riservato.

Invero, nel provvedimento annullato l'istanza è stata rigettata solo sulla base dell'affermazione che nella zona dell'abitazione dell'istante vi è un numero sufficiente di aree di sosta riservate agli invalidi, ossia tre parcheggi riservati nel raggio di cento metri dall'abitazione della stessa.

Le ulteriori argomentazioni svolte nell'atto di appello costituiscono una non ammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento, come correttamente osservato nel controricorso proposto dalla signora -OMISSIS-.

5.6 Peraltro, con riguardo al problema lamentato dalla ricorrente dell'occupazione abusiva dei tre parcheggi per disabili esistenti, non si può convenire con il Comune appellante in ordine all'affermazione che tale *“incresciosa situazione non può essere imputata all'operato di parte appellante posto che è competenza del Corpo di Polizia Locale del*

Comune di Mistretta vigilare al fine che vengano rispettate tutte le norme relative al Codice della Strada”; giacché, com’è noto, a norma dell’art. 2 della legge-quadro n. 65 del 1986 sull’ordinamento della Polizia Municipale *“Il sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti?”*.

Non si comprende pertanto il senso dell’affermazione sopra riportata del il Comune appellante; in proposito occorre, invece, ribadire che grava sull’amministrazione comunale l’obbligo di applicare la normativa e di porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare agli aventi diritto la fruizione effettiva dei parcheggi riservati.

6. In conclusione, per le considerazioni fino a qui svolte, va confermata la statuizione di annullamento in prime cure dell’impugnato provvedimento comunale, con conseguente onere per l’amministrazione, quale effetto conformativo della pronuncia, di adottare un nuovo provvedimento, adeguatamente istruito e motivato nei sensi indicati dal primo giudice, in ordine all’istanza di assegnazione di uno spazio di sosta *“ad personam”*: nondimeno, l’amministrazione potrà acquisire le ulteriori considerazioni svolte (impropriamente) in questa sede di gravame all’ulteriore istruttoria a svolgersi, ivi vagliandole *funditus* nel contraddittorio procedimentale con la parte privata qui appellata.

7. In considerazione della particolarità della vicenda sussistono giuste ragioni per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese processuali del grado di appello tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a rilevare lo stato di salute della parte appellata.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prospero, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE
Antimo Prospero

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO